

# Gazzetta ufficiale

## delle Comunità europee

ISSN 0378-701X

C 131

44° anno

3 maggio 2001

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

| <u>Numero d'informazione</u>  | Sommario   | Pagina |
|-------------------------------|--|--------|
| <i>I Comunicazioni</i>        |  |        |
| <b>Commissione</b>            |  |        |
| 2001/C 131/01                 | Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento: 4,77 % al 1° maggio 2001 — Tassi di cambio dell'euro .....  | 1      |
| 2001/C 131/02                 | Procedura d'informazione — Regole tecniche <sup>(1)</sup> .....  | 2      |
| <b>Banca centrale europea</b> |  |        |
| 2001/C 131/03                 | Parere della Banca centrale europea del 6 aprile 2001 su richiesta del Consiglio dell'Unione Europea in merito a una proposta, presentata dalla Commissione, di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 relativo alle statistiche strutturali sulle imprese (CON/2001/3) ..... | 5      |
| 2001/C 131/04                 | Parere della Banca centrale europea dell'11 aprile 2001 su richiesta del Consiglio dell'Unione europea in merito a una proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai conti trimestrali non finanziari delle amministrazioni pubbliche (CON/2001/4) .....                                      | 6      |
| <hr/>                         |  |        |
| <i>II Atti preparatori</i>    |  |        |
| .....                         |  |        |
| <hr/>                         |  |        |
| <i>III Informazioni</i>       |  |        |
| <b>Commissione</b>            |  |        |
| 2001/C 131/05                 | Invito a presentare proposte VP/2001/014 per azioni preparatorie destinate a combattere e prevenire l'emarginazione sociale (linea di bilancio B3-4105) .....  | 7      |

**Avviso** (vedi terza pagina di copertina)

IT

1

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## AVVISO

Il 4 maggio 2001, nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 132 A, sarà pubblicato il «Catalogo comune delle varietà delle specie agricole — Ottavo complemento alla ventunesima edizione integrale».

Gli abbonati riceveranno gratuitamente la suddetta Gazzetta ufficiale nei limiti del numero e della(e) versione(i) linguistica(che) del(dei) loro abbonamento(i). Gli abbonati sono pregati di rispettare la cedola di ordinazione, in calce, debitamente compilata, specificando il numero di matricola dell'abbonamento (il codice che figura a sinistra di ogni etichetta e che comincia per: O/. . . . .). La gratuità e la disponibilità sono assicurate per un anno a decorrere dalla data d'uscita della Gazzetta ufficiale in questione.

Gli interessati che non sono abbonati possono, comunque, ordinare contro pagamento tale Gazzetta ufficiale presso l'ufficio di vendita competente per il loro paese o presso l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, servizio vendita, L-2985 Lussemburgo, che trasmetterà l'ordine all'ufficio di vendita interessato.

---

## CEDOLA DI ORDINAZIONE

### Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

Servizio vendita  
2, rue Mercier  
L-2985 Lussemburgo

**Sono abbonato** alla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il numero di matricola è il seguente: O/. . . . .

Prego inviarmi la(le) . . . copia(e) gratuita(e) della **Gazzetta ufficiale C 132 A/2001** alla(e) quale(i) mi dà diritto l'abbonamento.

**Ordino contro** pagamento . . . **copia(e) supplementare(i)**.

Lingua(e): .....

**Non sono abbonato** alla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e ordino contro pagamento . . . **copia(e)**.

Lingua(e): .....

Nome: .....

Indirizzo: .....

Data: ..... Firma: .....

## I

*(Comunicazioni)*

## COMMISSIONE

**Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento <sup>(1)</sup>:****4,77 % al 1° maggio 2001****Tassi di cambio dell'euro <sup>(2)</sup>****2 maggio 2001***(2001/C 131/01)*

|               |   |        |                                 |
|---------------|---|--------|---------------------------------|
| <b>1 euro</b> | = | 7,4645 | corone danesi                   |
|               | = | 9,1478 | corone svedesi                  |
|               | = | 0,6225 | sterline inglesi                |
|               | = | 0,8907 | dollari USA                     |
|               | = | 1,3641 | dollari canadesi                |
|               | = | 108,81 | yen giapponesi                  |
|               | = | 1,5416 | franchi svizzeri                |
|               | = | 8,103  | corone norvegesi                |
|               | = | 89,17  | corone islandesi <sup>(3)</sup> |
|               | = | 1,7158 | dollari australiani             |
|               | = | 2,1109 | dollari neozelandesi            |
|               | = | 7,1533 | rand sudafricani <sup>(3)</sup> |

<sup>(1)</sup> Tasso applicato all'operazione più recente rispetto alla data indicata. Nel caso di appalto a tasso variabile, il tasso di interesse è il tasso di interesse marginale.

<sup>(2)</sup> *Fonte:* tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

<sup>(3)</sup> *Fonte:* Commissione.

**Procedura d'informazione — Regole tecniche**

(2001/C 131/02)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37; GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18).

Notifiche di progetti nazionali di regole tecniche ricevute dalla Commissione.

| Riferimento <sup>(1)</sup> | Titolo  | Scadenza della sospensione di tre mesi <sup>(2)</sup> |
|----------------------------|---|---|
| 2001/161/FIN               | Legge sull'offerta dei servizi della società dell'informazione e talune leggi pertinenti                                      | 5.7.2001  |
| 2001/162/FIN               | Legge riguardante la tutela dei servizi della società dell'informazione e leggi pertinenti                                    | 5.7.2001  |
| 2001/163/D                 | Requisiti per gli spot luminosi di segnalazione (MLK)   | 23.7.2001   |
| 2001/164/NL                | Decreto recante modifica del decreto sulle navi della navigazione interna (norme tecniche per le stazioni di stivaggio)       | 10.7.2001   |
| 2001/165/A                 | Legge di modifica della legge 1999 sull'elettricità del Land Salisburgo (novella della legge regionale 2001 sull'elettricità) | 6.7.2001  |
| 2001/166/NL                | Progetto di decreto sulle analisi del DNA nelle procedure penali  | 18.7.2001   |

<sup>(1)</sup> Anno — Numero di registrazione — Stato membro autore.

<sup>(2)</sup> Periodo nel corso del quale il progetto non può essere adottato.

<sup>(3)</sup> Senza scadenza, in quanto la Commissione ha accettato la motivazione di urgenza invocata dallo Stato membro autore del progetto.

<sup>(4)</sup> Senza scadenza, in quanto si tratta di specificazioni tecniche o di altri requisiti connessi con misure di carattere fiscale o finanziario, ai sensi dell'articolo 1, punto 11, secondo comma, terzo trattino, della direttiva 98/34/CE.

<sup>(5)</sup> Procedura di informazione chiusa.

La Commissione richiama l'attenzione sulla sentenza riguardante la «CIA Security», emessa il 30 aprile 1996 nella causa C-194/94 (Racc. 1996, pag. I-2201), secondo la quale la Corte di giustizia ritiene che gli articoli 8 e 9 della direttiva 98/34/CE (all'epoca 83/189/CEE) debbano essere interpretati nel senso che i singoli possono farli valere dinanzi a un giudice nazionale, il quale deve rifiutare l'applicazione di una regola tecnica nazionale che non sia stata notificata conformemente alla direttiva di cui sopra.

Detta sentenza conferma la comunicazione della Commissione del 1° ottobre 1986 (GU C 245 dell'1.10.1986, pag. 4).

L'inadempimento dell'obbligo di notifica comporta pertanto l'inapplicabilità delle regole tecniche in esame, di modo che queste ultime siano inopponibili ai singoli.

Per eventuali informazioni su tali notifiche, rivolgersi ai servizi nazionali, il cui elenco è riportato di seguito:

## ELENCO DEI SERVIZI NAZIONALI INCARICATI DELL'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 98/34/CE

**BELGIO**

Institut belge de normalisation  
29, Avenue de la Brabançonne  
B-1040 Bruxelles

Signora Hombert

Tel.: (32-2) 738 01 10

Fax: (32-2) 733 42 64

X400:O=GW;P=CEC;A=RTT;C=BE;DDA:RFC-822=CIBELNOR(A)IBN.BE

Internet: cibelnor@ibn.be

Signora Descamps

Tel.: (32-2) 206 46 89

Fax: (32-2) 206 57 45

Internet: normtech@pophost.eunet.be

**DANIMARCA**

Danish Agency for Trade and Industry  
Dahlerups Pakhus  
Lagelinie Allé 17  
DK-2100 Copenhagen Ø

Signor K. Dybkjaer

Tel.: (45) 35 46 62 85

Fax: (45) 35 46 62 03

X400:C=DK;A=DK400;P=EFS;S=DYBKJAER;G=KELD

Internet: kd@efs.dk

**GERMANIA**

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie  
Referat V D 2  
Villenomblerstraße 76  
D-53123 Bonn

Signor Shirmer

Tel.: (49-228) 615 43 98

Fax: (49-228) 615 20 56

X400:C=DE;A=BUND400;P=BMW;O=BONN1;S=SHIRMER

Internet: Shirmer@BMW.Bund400.de

**GRECIA**

Ministry of Development  
General Secretariat of Industry  
Michalacopoulou 80  
GR-115 28 Athens  
Tel.: (30-1) 778 17 31  
Fax: (30-1) 779 88 90

ELOT

Acharnon 313  
GR-11145 Athens

Signor E. Melagrakis

Tel.: (30-1) 212 03 00

Fax: (30-1) 228 62 19

Internet: 83189@elot.gr

**SPAGNA**

Ministerio de Asuntos Exteriores  
Secretaría de Estado de política exterior y para la Unión Europea  
Dirección General de Coordinación del Mercado Interior y otras  
Políticas Comunitarias  
Subdirección general de asuntos industriales, energeticos, transportes,  
comunicaciones y medio ambiente  
c/Padilla 46, Planta 2ª, Despacho 6276  
E-28006 Madrid

Signora Nieves García Pérez

Tel.: (34-91) 379 83 32

Signora María Ángeles Martínez Álvarez

Tel.: (34-91) 379 84 64

Fax: (34-91) 575 56 29/575 86 01/431 55 51

X400:C=ES;A=400NET;P=MAE;O=SEPEUE;S=D83-189

**FRANCIA**

Délégation interministérielle aux normes  
SQUALPI  
64-70 allée de Bercy — télédéc 811  
F-75574 Paris Cedex 12

Signora S. Piau

Tel.: (33-1) 53 44 97 04

Fax: (33-1) 53 44 98 88

Internet: suzanne.piau@industrie.gouv.fr

**IRLANDA**

NSAI  
Glasnevin  
Dublin 9  
Ireland

Signor Owen Byrne

Tel.: (353-1) 807 38 66

Fax: (353-1) 807 38 38

X400:C=IE;A=EIRMAIL400;P=NRN;O=NSAI;S=BYRNEO

Internet: byrneo@nsai.ie

**ITALIA**

Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato  
via Molise 2  
I-00100 Roma

Signor P. Cavanna

Tel.: (39-06) 47 88 78 60

X400:C=IT;A=MASTER400;P=GDS;OU1=M.I.C.A-ISPIND;

DDA:CLASSE=IPM;DDA:ID-NODO=BF9RM001;S=PAOLO CAVANNA

Signor E. Castiglioni

Tel.: (39-06) 47 05 30 69/47 05 26 69

Fax: (39-06) 47 88 77 48

Internet: Castiglioni@minindustria.it

**LUSSEMBURGO**

SEE — Service de l'Énergie de l'État  
 34, avenue de la Porte-Neuve  
 BP 10  
 L-2010 Luxembourg  
 Signor J.P. Hoffmann  
 Tel.: (352) 46 97 46 1  
 Fax: (352) 22 25 24  
 Internet: jean-paul.hoffmann@eg.etat.lu

**PAESI BASSI**

Ministerie van Financiën — Belastingdienst — Douane  
 Centrale Dienst voor In- en uitvoer (CDIU)  
 Engelse Kamp 2  
 Postbus 30003  
 9700 RD Groningen  
 Nederland  
 Signor J. G. van der Heide  
 Tel.: (31-50) 523 91 78  
 Fax: (31-50) 523 92 19  
 Signora H. Boekema  
 Tel.: (31-50) 523 92 75  
 X400:C=NL;A=400NET;P=CDIU;OU1=CDIU;S=NOTIF

**AUSTRIA**

Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten  
 Abt. II/1  
 Stubenring 1  
 A-1011 Wien  
 Signora Haslinger-Fenzl  
 Tel.: (43-1) 711 00 55 22/711 00 54 53  
 Fax: (43-1) 715 96 51  
 X400:S=HASLINGER;G=MARIA;O=BMWA;P=BMWA;A=GV;C=AT  
 Internet: maria.haslinger@bmwa.gv.at  
 X400:C=AT;A=GV;P=BMWA;O=BMWA;OU=TBT;S=POST

**PORTOGALLO**

Instituto português da Qualidade  
 Rua C à Avenida dos Três Vales  
 P-2825 Monte da Caparica  
 Signora Cândida Pires  
 Tel.: (351-1) 294 81 00  
 Fax: (351-1) 294 81 32  
 X400:C=PT;A=MAILPAC;P=GTW-MS;O=IPQ;OU1=IPQM;S=DIR83189

**FINLANDIA**

Kauppa- ja teollisuusministeriö  
 Ministry of Trade and Industry  
 Aleksanterinkatu 4  
 PL 230 (PO Box 230)  
 FIN-00171 Helsinki  
 Signor Petri Kuurma  
 Tel.: (358-9) 160 3627  
 Fax: (358-9) 160 4022  
 Internet: petri.kuurma@ktm.vn.fi  
 Sito Web: <http://www.vn.fi/ktm/index.html>  
 X400:C=FI;A=MAILNET;P=VN;O=KTM;S=TEKNISET;G=MAARAYKSET

**SVEZIA**

Kommerskollegium  
 (National Board of Trade)  
 Box 6803  
 S-11386 Stockholm  
 Signora Kerstin Carlsson  
 Tel.: (46) 86 90 48 00  
 Fax: (46) 86 90 48 40  
 Internet: kerstin.carlsson@kommers.se  
 X400:C=SE;A=400NET;O=KOMKOLL;S=NAT NOT POINT  
 Sito Web: <http://www.kommers.se>

**REGNO UNITO**

Department of Trade and Industry  
 Standards and Technical Regulations Directorate 2  
 Bay 327  
 151 Buckingham Palace Road  
 London SW 1 W 9SS  
 United Kingdom  
 Signora Brenda O'Grady  
 Tel.: (44) 171 215 14 88  
 Fax: (44) 171 215 15 29  
 X400:S=TI, G=83189, O=DTI, OU1=TIDV, P=HMG DTI, A=Gold 400,  
 C=GB  
 Internet: uk98-34@gtnet.gov.uk  
 Sito Web: <http://www.dti.gov.uk/strd>

**EFTA — ESA**

**EFTA Surveillance Authority (DRAFTTECHREGESA)**  
 X400:O=gw;P=iihe;A=rtt;C=be;DDA:RFC-822=Solveig.  
 Georgsdottir@surv.efta.be  
 C=BE;A=BT;P=EFTA;O=SURV;S=DRAFTTECHREGESA  
 Internet: Solveig.Georgsdottir@surv.efta.be

# BANCA CENTRALE EUROPEA

## PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 6 aprile 2001

su richiesta del Consiglio dell'Unione Europea in merito a una proposta, presentata dalla Commissione, di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 relativo alle statistiche strutturali sulle imprese

(CON/2001/3)

(2001/C 131/03)

1. Il 27 febbraio 2001 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell'Unione europea una richiesta di parere in merito a un progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 relativo alle statistiche strutturali sulle imprese (in seguito denominato «progetto di regolamento»).
2. La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell'articolo 105, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea. Fra le competenze statistiche della BCE, così come stabilite nell'articolo 5 del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, rientra anche quella di determinare il quadro comune per la raccolta, elaborazione, trasmissione e valutazione delle statistiche comunitarie relative alla struttura, attività e rendimento delle istituzioni finanziarie monetarie (IFM) e di altri intermediari finanziari, ad eccezione delle compagnie di assicurazione e dei fondi pensione. Conformemente al primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il presente parere è stato adottato dal consiglio direttivo della BCE.
3. L'obiettivo del progetto di regolamento è sia completare il regolamento esistente sulle statistiche strutturali sulle imprese, inserendo due allegati supplementari relativi a settori specifici riguardanti gli enti creditizi e i fondi pensione, sia estendere, nell'allegato I, contenente un modulo comune per le statistiche strutturali annuali, il campo di applicazione del modulo orizzontale alle attività correlate agli altri servizi di intermediazione finanziaria, ai fondi pensione e alle attività ausiliarie di intermediazione finanziaria. Sono infine introdotte, nell'allegato II, due variabili supplementari in materia di ambiente, relativamente al modulo dettagliato per le statistiche strutturali nel settore industriale.
4. La BCE accoglie favorevolmente il progetto di regolamento quale passo importante verso il raggiungimento di statistiche di alta qualità nel settore dei servizi finanziari. Per la BCE è importante poter disporre tempestivamente di indicatori idonei a chiarire i mutamenti strutturali e la stabilità del sistema bancario e finanziario, nonché a contribuire al miglioramento delle statistiche macroeconomiche. La BCE sottolinea che tra queste statistiche e quelle raccolte dalla BCE per scopi principalmente di politica monetaria, esiste solo una sovrapposizione limitata.
5. La BCE prende atto dell'affermazione contenuta nella relazione, sulla base della quale gli oneri supplementari per le imprese e per i fornitori nazionali di dati, dovuti alla raccolta di tali statistiche, sono limitati o inesistenti. Tuttavia, la BCE è consapevole del fatto che alcuni Stati membri non dispongono di tutti i dati richiesti. La BCE mette altresì in evidenza che le statistiche addizionali riguardanti l'allegato VI (modulo relativo agli enti creditizi) possono infatti causare, in alcuni paesi, un aumento degli oneri di segnalazione per le banche centrali nazionali in qualità di fornitrici di dati. La BCE è inoltre dell'avviso che gli obblighi statistici summenzionati non comportino alcun pregiudizio per la tempestiva e accurata trasmissione alla BCE dei dati necessari all'esercizio dei suoi compiti.
6. La BCE osserva che alla modifica del regolamento del Consiglio seguiranno, a tempo debito, quattro proposte di regolamento della Commissione riguardanti l'attuazione del regolamento medesimo. La BCE si auspica di venire consultata su tali aspetti.
7. Il presente parere è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 6 aprile 2001.

Il Presidente della BCE

Willem F. DUISENBERG

## PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

dell'11 aprile 2001

## su richiesta del Consiglio dell'Unione europea in merito a una proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai conti trimestrali non finanziari delle amministrazioni pubbliche

(CON/2001/4)

(2001/C 131/04)

1. Il 21 marzo 2001, la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell'Unione europea una richiesta di parere in merito a un progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i conti trimestrali non finanziari delle amministrazioni pubbliche (in seguito denominato «progetto di regolamento»).
2. La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell'articolo 105, paragrafo 4, del trattato che istituisce la comunità europea. In conformità al primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il presente parere è stato adottato dal consiglio direttivo della BCE.
3. L'obiettivo del progetto di regolamento è quello di precisare i dettagli riguardanti la trasmissione alla Commissione europea (Eurostat), da parte degli Stati membri, dei dati trimestrali relativi alle spese e alle entrate delle amministrazioni pubbliche, oltre quelli già compresi nel regolamento della Commissione (CE) n. 264/2000, del 3 febbraio 2000, sull'applicazione del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio con riferimento alle statistiche congiunturali della finanza pubblica<sup>(1)</sup>. La definizione della ripartizione delle spese e delle entrate delle amministrazioni pubbliche è determinata in funzione del regolamento (CE) n. 1500/2000 della Commissione, del 10 luglio 2000, di attuazione del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, riguardante le spese e le entrate delle pubbliche amministrazioni<sup>(2)</sup>.
4. La BCE accoglie favorevolmente il progetto di regolamento quale parte integrante del Piano d'azione sulle esigenze statistiche per l'unione economica e monetaria (UEM) (in seguito denominato «piano d'azione UEM»), messo a punto dalla Commissione europea (Eurostat) in stretta collaborazione con la BCE, su richiesta del consiglio Ecofin. Il piano d'azione UEM rappresenta una risposta alla relazione del comitato monetario sulle esigenze informative nell'ambito della UEM, approvata dal consiglio Ecofin il 18 gennaio 1999, e alla seconda relazione sullo stato di avanzamento in materia di esigenze informative nell'ambito della UEM, redatta dal comitato economico e finanziario e approvata dal consiglio Ecofin il 5 giugno 2000.
5. La messa a disposizione dei dati trimestrali relativi alle spese e alle entrate delle pubbliche amministrazioni non altera in alcun modo gli obblighi di segnalazione nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi delineata nel regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio, del 22 novembre 1993, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato che istituisce la Comunità europea<sup>(3)</sup> come modificato dal regolamento (CE) n. 475/2000, del Consiglio, del 28 febbraio<sup>(4)</sup>. Nonostante ciò, la possibilità di disporre di tali dati consente un'analisi macroeconomica di breve periodo più ampia nel quadro dei conti nazionali del SEC 95. In questo rispetto, il progetto di regolamento rappresenta un passo ulteriore verso una serie limitata di conti trimestrali per settore del SEC 95, come previsto anche dal Piano d'azione UEM.
6. La BCE appoggia pertanto senza riserve le scadenze della trasmissione dei dati trimestrali relativi alle spese e alle entrate delle pubbliche amministrazioni di cui al progetto di regolamento. La BCE invita gli Stati membri a non apportare deroghe e a fornire i dati trimestrali in conformità con i concetti del SEC 95, in particolare ai fini del calcolo degli aggregati dell'area dell'euro.
7. Il progetto di regolamento potrebbe tuttavia essere ancora migliorato dal punto di vista tecnico come segue: a) in conformità con il regolamento (CE) n. 1500/2000, il titolo «conti trimestrali non finanziari delle amministrazioni pubbliche» potrebbe essere modificato in «dati trimestrali relativi alle spese e alle entrate delle pubbliche amministrazioni», b) il primo periodo dell'articolo 3, paragrafo 2, potrebbe essere modificato in «sono trasmessi i dati trimestrali relativi alle seguenti categorie (o gruppi di categorie) di spese e di entrate delle pubbliche amministrazioni, così come definite nel regolamento (CE) n. 2223/96, del Consiglio, del 25 giugno 1996, come modificato»; c) l'articolo 3, paragrafo 2, dovrebbe prevedere anche la trasmissione di dati trimestrali relativi alle spese totali delle pubbliche amministrazioni e alle entrate totali delle pubbliche amministrazioni, in aggiunta al risparmio lordo delle pubbliche amministrazioni (B.8g); d) l'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), potrebbe essere modificato in «i dati trimestrali e i corrispondenti dati trimestrali e annuali del SEC 95 devono essere coerenti».
8. Il presente parere è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Francoforte sul Meno, l'11 aprile 2001.

Il Presidente della BCE

Willem F. DUISENBERG

---

<sup>(1)</sup> GU L 29 del 4.2.2000, pag. 4.<sup>(2)</sup> GU L 172 del 12.7.2000, pag. 3.

---

<sup>(3)</sup> GU L 332 del 31.12.1993, pag. 7.<sup>(4)</sup> GU L 58 del 3.3.2000, pag. 1.



## III

(Informazioni)

## COMMISSIONE

**Invito a presentare proposte VP/2001/014 per azioni preparatorie destinate a combattere e prevenire l'emarginazione sociale (linea di bilancio B3-4105)**

(2001/C 131/05)

Il presente invito riguarda proposte di azioni preparatorie intese ad incoraggiare la cooperazione fra gli Stati membri per combattere l'emarginazione sociale e promuovere l'integrazione sociale, nel quadro della linea di bilancio B3-4105.

Il trattato di Amsterdam contiene disposizioni che permettono alla Comunità di adottare misure intese ad incoraggiare la cooperazione a favore della lotta contro l'emarginazione sociale. Il Consiglio europeo di Lisbona ha concluso che «le politiche di lotta contro l'emarginazione sociale devono fondarsi su un metodo aperto di coordinamento che combini i piani d'azione nazionali e un'iniziativa, atta a favorire la cooperazione in questo campo, che la Commissione presenterà entro giugno 2000».

Conformemente a tale mandato, il 16 giugno 2000 la Commissione ha presentato una proposta di programma d'azione comunitaria volta ad incoraggiare la cooperazione fra gli Stati membri in sede di lotta contro l'emarginazione sociale. Una decisione del Consiglio e del Parlamento è prevista per l'anno in corso. Il Consiglio europeo di Nizza ha adottato obiettivi adeguati per lottare contro l'emarginazione sociale ed eliminare la povertà, in base ai quali gli Stati membri sono stati invitati a mettere a punto le proprie priorità e a presentare entro giugno 2001 un piano d'azione nazionale per un periodo di due anni.

Il presente invito riguarda vari tipi di azioni destinate a facilitare la cooperazione transnazionale fra gli attori interessati dalla lotta contro l'emarginazione sociale, e in particolare le amministrazioni degli Stati membri, gli enti locali e regionali, i servizi preposti alla lotta contro l'emarginazione sociale, le parti sociali, gli organismi che forniscono servizi sociali, le organizzazioni non governative, le università e gli istituti di ricerca, gli istituti nazionali di statistica, i media e le vittime reali o potenziali dell'emarginazione.

Sono stati prescelti tre settori d'azione. Il primo riguarda la realizzazione e la diffusione di ricerche che permettano di meglio comprendere l'emarginazione sociale. Il secondo settore ha come tema l'azione a favore dei più vulnerabili. Il terzo settore mira a promuovere approcci innovativi nelle strategie di lotta contro l'emarginazione mediante scambio di buone prassi. Obiettivo dell'azione comunitaria è di favorire la cooperazione fra Stati membri; saranno quindi privilegiate le proposte che comportino una partecipazione attiva delle amministrazioni nazionali, regionali o locali.

Il bilancio preventivo complessivo dell'invito è pari a 9 milioni di EUR. Le proposte devono riguardare progetti d'importo superiore a 100 000 EUR. Il finanziamento comunitario potrà coprire **un massimo** dell'80 % del costo complessivo del progetto. **Possono** essere presi in considerazione i pagamenti in natura, ma le proposte devono prevedere **un contributo in contanti pari ad almeno il 10 %** che non provenga dal bilancio comunitario. Sulla base di un contributo medio di 150 000 EUR per progetto, potranno essere cofinanziati circa 60 progetti. Non è stato fissato alcun massimale per le dimensioni del progetto o per la sovvenzione comunitaria.

Le proposte devono essere presentate e spedite per **posta entro e non oltre il 10 luglio 2001**; farà fede la data del timbro postale. I moduli di candidatura devono parimenti essere inviati per posta elettronica entro la data predetta. La durata delle azioni proposta non deve superare i 18 mesi. Le azioni devono essere avviate entro il 31 dicembre 2001, a rischio del candidato in caso di mancanza di decisione della Commissione. I progetti non possono cominciare in data anteriore a quella della presentazione della proposta alla Commissione.

Linee guida più particolareggiate, come pure il modulo di candidatura sono disponibili:

1) Scaricandoli direttamente dal sito web della DG Occupazione e Affari sociali su

[http://europa.eu.int/comm/employment\\_social/soc-prot/soc-incl/index\\_en.htm](http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-prot/soc-incl/index_en.htm)

2) Mediante richiesta scritta all'indirizzo:

Unité E2: appel à propositions VP/2001/014 — Info  
Commission européenne  
DG Emploi et affaires sociales  
Rue de la Loi/Wetstraat 200  
B-1049 Bruxelles.

3) Mediante fax al numero (32-2) 295 65 61 o (32-2) 299 05 09 (si prega di indicare «**Appel à propositions VP/2001/014 — Info**» nel titolo del fax)

4) O per posta elettronica indirizzata a [empl-e2@cec.eu.int](mailto:empl-e2@cec.eu.int) (si prega di indicare come oggetto «**Appel à propositions VP/2001/014 — Info**»).

## AVVISO

Il 4 maggio 2001, nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 132 A, sarà pubblicato il «Catalogo comune delle varietà delle specie agricole — Ottavo complemento alla ventunesima edizione integrale».

Gli abbonati riceveranno gratuitamente la suddetta Gazzetta ufficiale nei limiti del numero e della(e) versione(i) linguistica(che) del(dei) loro abbonamento(i). Gli abbonati sono pregati di rispettare la cedola di ordinazione, in calce, debitamente compilata, specificando il numero di matricola dell'abbonamento (il codice che figura a sinistra di ogni etichetta e che comincia per: O/. . . . .). La gratuità e la disponibilità sono assicurate per un anno a decorrere dalla data d'uscita della Gazzetta ufficiale in questione.

Gli interessati che non sono abbonati possono, comunque, ordinare contro pagamento tale Gazzetta ufficiale presso l'ufficio di vendita competente per il loro paese o presso l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, servizio vendita, L-2985 Lussemburgo, che trasmetterà l'ordine all'ufficio di vendita interessato.

---

## CEDOLA DI ORDINAZIONE

### Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

Servizio vendita  
2, rue Mercier  
L-2985 Lussemburgo

**Sono abbonato** alla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*

Il numero di matricola è il seguente: O/. . . . .

Prego inviarmi la(le) . . . copia(e) gratuita(e) della **Gazzetta ufficiale C 132 A/2001** alla(e) quale(i) mi dà diritto l'abbonamento.

**Ordino contro** pagamento . . . **copia(e) supplementare(i)**.

Lingua(e): .....

**Non sono abbonato** alla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e ordino contro pagamento . . . **copia(e)**.

Lingua(e): .....

Nome: .....

Indirizzo: .....

.....

Data: ..... Firma: .....